



CONFINDUSTRIA

Comunicazione
Annuale
MUD 2016
*con riferimento ai
dati del 2015*

GUIDA ALLA
COMPILAZIONE

aprile 2016

Sommario

Premessa.....	1
1. Le comunicazioni del MUD 2016.....	1
2. MUD rifiuti	1
2.1. Soggetti obbligati alla presentazione del MUD.....	1
2.2. Soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD	2
2.3. Comunicazione Rifiuti	3
2.3.1. Comunicazione Rifiuti Semplificata (solo per i produttori iniziali di rifiuti).....	4
2.3.2. Comunicazione Rifiuti (ordinaria).....	7
3. Comunicazione Veicoli Fuori Uso	18
4. Comunicazione Imballaggi	21
5. Comunicazione RAEE.....	24
6. Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione	26
7. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)	27
8. Compilazione ed invio delle comunicazioni.....	28

Premessa

Con il DPCM 21 dicembre 2015 (“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 è stata confermata la validità del modello di dichiarazione, previsto dal D.P.C.M 17 dicembre 2014, e in vigore nel 2015.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.P.C.M 17 dicembre 2014, *“il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e cioè entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi)”,* da ultimo fissata con decorrenza al 1° gennaio 2017.

Per i dati del 2015 il MUD 2016 è per tutti i soggetti obbligati l’unica modalità per eseguire la comunicazione dovuta.

Il D.P.C.M. 21 dicembre 2015 (art. 1 comma 3) prevede che sui siti dell’ISPRA, del sistema camerale e dei ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico siano pubblicate delle “informazioni aggiuntive” a quelle già contenute nel D.P.C.M. 17 dicembre 2014.

Tali informazioni sono state pubblicate nei primi di marzo^{1,2}.

Nella presente guida sono evidenziate in grassetto le novità rispetto alla guida dello scorso anno.

1. Le comunicazioni del MUD 2016

Le comunicazioni contenute nella nuova dichiarazione sono relative a:

- rifiuti;
- veicoli fuori uso;
- imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. MUD rifiuti

2.1. Soggetti obbligati alla presentazione del MUD

L’obbligo di presentare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti riguarda:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti, che hanno più di dieci dipendenti (con riferimento

¹ <http://www.ecocerved.it/News#795-pubblicate-le-istruzioni-aggiuntive-al-mud-2016>

² http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

all'impresa nella sua totalità e non alla singola unità locale oggetto di dichiarazione; nel calcolo vanno considerati i soli dipendenti e non gli altri addetti con contratti diversi, ad es. i lavoratori interinali o contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato)³ e che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:

- lavorazioni industriali,
 - lavorazioni artigianali,
 - attività di potabilizzazione, trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue ed abbattimento di fumi;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
 - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
 - le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi con l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali semplificata di cui alla categoria 2-bis (categoria istituita ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06);
 - i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
 - i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
 - i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

2.2. Soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD

Sono esonerati dall'obbligo:

- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi con l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali semplificata di cui alla categoria 2-bis (categoria istituita ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06 - l'esonero riguarda solo la fase di trasporto);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti (con riferimento all'impresa nella sua totalità e non alla

³ Per completezza di informazione, si riportano qui di seguito le indicazioni per il calcolo dei dipendenti, contenute nel D.P.C.M 17 dicembre 2014: *"Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue). Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell'organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratori".*

singola unità locale oggetto di dichiarazione; nel calcolo vanno considerati i soli dipendenti e non gli altri addetti con contratti diversi, ad es. i lavoratori interinali o contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato);

- i produttori di rifiuti pericolosi che li hanno conferiti al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione, nel qual caso, per le quantità conferite e, ovviamente, solo per queste, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio;
- Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nonché i **soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01⁴, 96.02.02⁵ e 96.09.02⁶ che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati⁷.**

2.3. Comunicazione Rifiuti

Dal 1° giugno 2015 si applica il Regolamento (UE) n. 1357/2014, che definisce nuovi criteri per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, e la decisione 2014/955/UE con il nuovo elenco dei codici CER. A fronte dell'applicazione delle nuove disposizioni europee potrebbero essersi verificati dei casi in cui è stato necessario procedere alla ricodifica del rifiuto secondo i nuovi criteri a partire dal 1 giugno.

Sulla base delle “informazioni aggiuntive”, si riportano in tabella 1 le diverse casistiche con riferimento alle eventuali conseguenze sulla dichiarazione MUD rifiuti.

Fatte salve le esenzioni sopra individuate nel paragrafo 2.2, per i produttori iniziali di rifiuti sono previste due opzioni per la presentazione della Comunicazione Rifiuti:

- Comunicazione Rifiuti Semplificata;
- Comunicazione Rifiuti.

Tutti gli altri soggetti obbligati alla compilazione devono utilizzare la Comunicazione Rifiuti.

⁴ Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

⁵ Servizi degli istituti di bellezza

⁶ Attività di tatuaggio e piercing

⁷ Esenzione disposta dall'art. 69 comma 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”

Tabella 1 – casistiche compilazione MUD 2016 a seguito dell’emanazione di nuovi criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti (Regolamento (UE) n. 1357/2014) e nuovo elenco dei codici CER (Decisione 2014/955/UE)

Fino al 31 maggio 2015	Dal 1 giugno 2015	Compilazione MUD 2016
Rifiuto pericoloso non	Rifiuto non pericoloso (stesso CER e stato fisico)	1 scheda RIF
Rifiuto pericoloso (caratteristiche di pericolo H)	Rifiuto pericoloso (stesso CER e stato fisico con le nuove caratteristiche di pericolo HP)	1 scheda RIF (la variazione delle caratteristiche di pericolo non rileva)
Rifiuto pericoloso non	Rifiuto pericoloso (il codice CER varia – trattasi di “ <i>codice a specchio</i> ” - a fronte della riclassificazione)	• 1 scheda RIF con codice non pericoloso per i rifiuti prodotti e smaltiti fino al 31 maggio 2015. La giacenza da indicare sarà pari a zero. • 1 scheda RIF con codice pericoloso per i rifiuti prodotti e smaltiti dal 1 giugno 2015
Rifiuto pericoloso	Rifiuto non pericoloso (il codice CER varia – trattasi di “ <i>codice a specchio</i> ” - a fronte della riclassificazione)	• 1 scheda RIF con codice pericoloso per i rifiuti prodotti e smaltiti fino al 31 maggio 2015. La giacenza da indicare sarà pari a zero. • 1 scheda RIF con codice non pericoloso per i rifiuti prodotti e smaltiti dal 1 giugno 2015

NB. Qualora il cambio di classificazione abbia interessato rifiuti che si trovavano in deposito presso il produttore nel momento del cambio di classificazione si dovrà compilare una scheda RIF per il vecchio codice, indicando la quantità prodotta prima del 1° giugno e ponendo a zero la quantità conferita e in giacenza, ed una scheda RIF col nuovo codice indicando la quantità conferita e indicando la quantità prodotta a partire dal 1° giugno.

2.3.1. Comunicazione Rifiuti Semplificata (solo per i produttori iniziali di rifiuti)

La Comunicazione Rifiuti Semplificata, in alternativa a quella ordinaria (Comunicazione Rifiuti), può essere effettuata solo a condizione che:

- nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione siano stati prodotti, da produttori iniziali, non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
- per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
- per ciascuna tipologia non vi siano state più di tre destinazioni;
- eventuali trasporti eseguiti "in proprio" dal dichiarante (con iscrizione all'Albo gestori ambientali semplificata di cui alla categoria 2-bis) abbiano riguardato solo rifiuti non pericolosi, per i quali la fase di trasporto "in conto proprio" non è oggetto di comunicazione;
- il dichiarante non abbia svolto, presso l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione, alcuna attività di recupero o smaltimento.

Qualora il produttore decida di avvalersi della facoltà di effettuare la Comunicazione Rifiuti Semplificata, essa deve essere redatta su supporto cartaceo e poi spedita alla Camera di Commercio competente per territorio con raccomandata senza avviso di ricevimento e con allegata l'attestazione di versamento dei diritti di segreteria.

A differenza della Comunicazione Rifiuti ordinaria, la Comunicazione Rifiuti Semplificata consente di indicare in un'unica scheda tutti i dati relativi alle quantità di rifiuti prodotti nell'anno di riferimento, in giacenza al 31 dicembre, affidati a terzi per l'attività di trasporto, di recupero e di smaltimento, senza dover compilare, come nella comunicazione ordinaria, oltre alla sezione anagrafica anche tante schede RIF quanti sono i rifiuti prodotti o comunque avviati a smaltimento, nonché, per ciascuna scheda RIF, le relative schede DR e TE per gli impianti di destinazione e per i trasportatori terzi.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata, come detto, si può presentare solo su supporto cartaceo, compilando la specifica scheda recante i seguenti dati/informazioni:

- nell'intestazione:
 - il codice fiscale del dichiarante;
 - l'anno cui si riferisce la dichiarazione (ossia **2015**);
 - ove si tratti di "ripresentazione" per correggere – sostituendola – una dichiarazione incompleta od inesatta già presentata, la data di presentazione della dichiarazione originaria che viene sostituita;
- nella parte anagrafica:
 - nome o ragione sociale del dichiarante;
 - sede dell'unità locale presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti oggetto

della dichiarazione;

- numero iscrizione al repertorio notizie economiche ed amministrative (REA);
- indirizzo e telefono dell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- codice ISTAT dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale (ATECO 2007);
- numero medio degli addetti dell'unità locale nel corso dell'anno di riferimento (incluso non solo i dipendenti, ma tutti i lavoratori con le varie tipologie di contratto)⁸;
- mesi di attività nell'anno di riferimento;
- cognome e nome del Legale rappresentante o suo delegato;
- firma e data;
- nella parte relativa ai rifiuti:
 - codice del rifiuto;
 - quantità prodotta (espressa in Kg o t);
 - stato fisico del rifiuto (polverulento, fangoso, aeriforme, solido o liquido, vischioso/sciropposo, altro);
 - giacenza al 31 dicembre **2015** (espressa in Kg o t), distinguendo, sulla base delle informazioni in possesso dell'impresa, tra le quantità da avviarsi al recupero e le quantità da avviarsi a smaltimento;
 - trasportatori (max 3) e relativi codici fiscali (i trasportatori terzi non vanno indicati se coincidono con il destinatario del rifiuto);
 - ragione sociale dei destinatari del rifiuto (max 3) e relativi codici fiscali;
 - il luogo di destinazione, indicando:
 - se la destinazione è in Italia, indirizzo dell'U.L. dell'impianto (Provincia, Comune, Cap);
 - se la destinazione è all'estero, barrando la casella "Estero", nel campo "Comune", il nome del Paese estero di destinazione, il codice degli allegati III e IV del Regolamento relativo ai transfrontalieri;
 - per ciascun destinatario, la quantità conferita in base all'attività svolta dal destinatario specificando se recupero di materia o recupero di energia o smaltimento.

NB Nel caso in cui il dichiarante abbia effettuato, anche una sola volta, il trasporto dei propri rifiuti pericolosi non potrà essere utilizzata la modulistica semplificata.

Sul sito di Ecocerved si trova sia la modulistica cartacea da compilare, nella forma pubblicata in G.U.

⁸ Cfr. nota 3

(<http://mud.ecocerved.it/Home/ComunicazioneRifiutiSpecialiSemplificataECartacea>), sia una procedura on-line di compilazione assistita e stampa (<http://mudsemplificato.ecocerved.it/>).

2.3.2. Comunicazione Rifiuti (ordinaria)

La Comunicazione Rifiuti ordinaria è prevista per tutti i produttori di rifiuti, per i trasportatori professionali (compresi i trasportatori di propri rifiuti pericolosi iscritti all'Albo Gestori Ambientali di cui alla categoria 2-bis) e i gestori di rifiuti e deve essere compilata esclusivamente su supporto informatico, utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dal sistema camerale ed inviato telematicamente.

È formalmente strutturata in sezioni, schede e moduli, come segue:

- SEZIONE ANAGRAFICA – contenente la scheda anagrafica (SA1) e la scheda autorizzazioni (SA-AUT), da compilarsi, quest'ultima, nel caso in cui il dichiarante sia titolare di autorizzazioni/comunicazioni per attività di gestione di veicoli fuori uso e di RAEE afferenti all'unità locale di riferimento o se il dichiarante sia un impianto di incenerimento/coincenerimento o un impianto di discarica (anche di rifiuti urbani);
- SEZIONE RIFIUTI – costituita dalle seguenti schede:
 - RIF-Rifiuti;
 - Materiali Secondari;
 - Intermediazione;e dai seguenti moduli:
 - RT: per i rifiuti ricevuti da terzi o da altre unità locali;
 - DR: per i rifiuti conferiti a terzi o ad altre unità locali;
 - TE: per i rifiuti trasportati da terzi;
 - MG: per le operazioni di recupero e di smaltimento svolte nell'unità locale;
 - RE: per le attività svolte fuori dall'unità locale;
 - UO: per indicare i produttori dei rifiuti intermediati;
 - UD: per indicare la destinazione dei rifiuti intermediati.

SEZIONE ANAGRAFICA

Scheda Anagrafica (SA1)

La SA1 è unica per tutte le comunicazioni, ad eccezione di quella semplificata.

In questa scheda si devono fornire informazioni generali sul soggetto che inoltra la dichiarazione MUD:

- nell'intestazione:

- il codice fiscale del dichiarante;
- l’anno cui si riferisce la dichiarazione (ossia **2015**);
- ove si tratti di “ripresentazione” per correggere – sostituendola – una dichiarazione incompleta od inesatta già presentata, la data di presentazione della dichiarazione originaria che viene sostituita;
- nome o ragione sociale del dichiarante;
- nella parte relativa all’unità locale cui si riferisce la dichiarazione:
 - numero iscrizione al repertorio notizie economiche ed amministrative (REA);
 - indirizzo (comune, provincia, via, numero civico, cap e numero telefonico) dell’unità locale presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti oggetto della dichiarazione;
 - indirizzo e telefono dell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
 - codice ISTAT dell’attività economica principale esercitata nell’unità locale (ATECO 2007);
 - numero medio degli addetti dell’unità locale nel corso dell’anno di riferimento (incluso non solo i dipendenti, ma tutti i lavoratori con le varie tipologie di contratto)⁹;
 - mesi di attività nell’anno di riferimento (“12” se l’attività ha riguardato l’intero anno);
- nella parte relativa alla sede legale:
 - indirizzo (comune, provincia, via, numero civico, CAP e numero telefonico) della sede legale dell’azienda;
 - cognome e nome del legale rappresentante che firma la dichiarazione o suo delegato alla firma;
 - firma del legale rappresentante o suo delegato (che sarà apposta con sistema digitale attraverso *smart card*, *Business Key* o Carta Nazionale dei servizi), che deve essere in possesso di specifica delega scritta;
 - data di compilazione, che sarà apposta automaticamente dal sistema.

Scheda SA-AUT

I soggetti che devono compilare questa scheda sono:

- per la parte “Autorizzazioni”, i soggetti tenuti alla presentazione delle Comunicazioni Veicoli Fuori Uso e Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
- per il riquadro “Capacità autorizzate per impianti di incenerimento e coincenerimento” gli impianti autorizzati, ai sensi del titolo III-bis della parte IV del D.Lgs. 152/06, che devono indicare la capacità totale di trattamento dei rifiuti

⁹ Cfr. nota 1

autorizzata espressa in tonnellate/anno, suddivisa tra rifiuti pericolosi e non pericolosi; viene specificato che qualora non sia possibile disporre del dato richiesto, questo potrà essere stimato tenendo conto dell'elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto come indicato nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 237-sexies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/06;

- per il riquadro “Capacità residua della discarica al 31/12 in tonnellate”, i gestori di impianti di discarica, che devono indicare, per ogni categoria, la capacità residua complessiva della discarica in tonnellate relativa al 31/12 dell'anno precedente a quello della Dichiarazione. Nel caso in cui nella stessa U.L. siano presenti più impianti, il dichiarante dovrà barrare la casella corrispondente alla categoria e indicare la capacità residua per ciascun impianto suddivisa tra pericolosi, non pericolosi e inerti

In questa scheda si devono fornire indicazioni su:

- per la parte “Autorizzazioni”: la/e data/e di rilascio dell'ultima autorizzazione/comunicazione in possesso del dichiarante con riferimento all'unità locale oggetto di dichiarazione, indicandola in uno dei due campi a seconda se si tratta di autorizzazione (ai sensi degli artt. 208, 209, 211 e 213 del D.Lgs. 152/06) o di comunicazione semplificata (ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/06); in caso di implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale, gli estremi delle certificazioni ISO 14001 (data di rilascio) o EMAS (data di rilascio e numero di registrazione).

SEZIONE RIFIUTI

Scheda RIF

I soggetti che devono compilare questa scheda sono:

- produttori iniziali e nuovi produttori di rifiuti;
- gestori (smaltitori, recuperatori) di rifiuti (anche urbani);
- trasportatori di rifiuti (anche urbani).

La Scheda identifica il rifiuto sia attraverso il codice CER che per stato fisico: pertanto si dovranno compilare più schede RIF in caso di medesimo codice CER, ma con stato fisico diverso.

I dati richiesti sono i seguenti:

- nella parte “Origine del rifiuto” devono essere indicate le quantità:
 - dei rifiuti prodotti nell'unità locale come “produttore iniziale” o da operazioni di gestione rifiuti, cioè i rifiuti derivanti da attività di recupero o di smaltimento per cui sussiste un'autorizzazione/comunicazione riferita all'unità locale;
 - dei rifiuti ricevuti da terzi per i quali sussiste una relativa autorizzazione/comunicazione per l'unità locale (allegare moduli RT);
 - dei rifiuti prodotti fuori dall'unità locale (allegare moduli RE);
- nella parte “trasporto del rifiuto” devono essere indicate:

- 1) se il dichiarante è produttore iniziale del rifiuto trasportato, limitatamente ai rifiuti in uscita dall'unità locale:
 - le quantità di rifiuti pericolosi trasportate dal dichiarante, con l'iscrizione all'Albo gestori ambientali semplificata, di cui alla categoria 2-*bis*, fino ad un massimo di 30 kg-l/giorno, oppure con l'iscrizione ordinaria all'Albo gestori ambientali, categoria 5, del D.Lgs. n. 152/06, per quantità superiori a 30 kg-l/giorno;
 - i trasportatori terzi cui è stato affidato il rifiuto indicando il numero dei moduli TE allegati alla scheda RIF (i trasportatori terzi non vanno indicati se coincidenti con i destinatari). Come già accennato, non devono invece essere indicati i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal dichiarante iscritto all'Albo gestori ambientali alla categoria 2-*bis*;
 - 2) se il dichiarante è un trasportatore di rifiuti prodotti da terzi devono essere indicate tutte le quantità trasportate (è necessario allegare anche i moduli RT e DR per le quantità di rifiuti destinate agli impianti);
 - 3) se la dichiarazione è relativa ad un impianto che riceve rifiuti prodotti da terzi o comunque ricevuti da altre unità locali:
 - le quantità di rifiuti pericolosi trasportate dal dichiarante in uscita dall'unità locale;
 - i trasportatori terzi cui è stato affidato il rifiuto indicando il numero dei moduli TE allegati alla scheda RIF (i trasportatori terzi non vanno indicati se coincidenti con i destinatari). Non vanno dichiarati i trasporti dei rifiuti in ingresso;
- nella parte “destinazione del rifiuto” devono essere indicate le quantità:
 - conferite a terzi per attività di smaltimento o recupero;
 - le quantità in giacenza al 31 dicembre **2015**, cioè il rifiuto in giacenza al 31 dicembre **2014** sommato alla quantità prodotta nel **2015** a cui si sottrae la quantità avviata a recupero o a smaltimento nel **2015**. Le quantità in giacenza al 31 dicembre **2015** devono essere suddivise, sulla base delle informazioni in possesso dell'impresa, tra quelle da avviare a recupero e quelle da avviare a smaltimento.
 - nella parte “operazioni di recupero o smaltimento” devono essere indicate le quantità recuperate e quelle smaltite dal dichiarante nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione (o in attività esterne quali impianti mobili, spandimenti in agricoltura, recuperi ambientali per le quali si allega il modulo MG).

IMPIANTI DI TRATTAMENTO MOBILI:

- **La dichiarazione è presentata con riferimento alla sede legale dell'impresa, indipendentemente dal luogo di tenuta dei registri, indicando nei moduli RT il soggetto che ha conferito il rifiuto, anche se coincidente con lo stesso dichiarante;**

- Gli impianti mobili presentano un'unica dichiarazione con riferimento a tutte le attività svolte sul territorio nazionale¹⁰.

RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Con riferimento a tali rifiuti, si riporta di seguito il testo delle “informazioni aggiuntive”:

- nel caso di rifiuti inerti prodotti in cantieri che non costituiscono unità locali, il modulo RT che viene presentato da gestori e trasportatori deve fare riferimento al singolo cantiere ove è stato generato il rifiuto.
- le imprese che rientrano nell'esclusione dal MUD in quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività demolizione, costruzione e scavo sono le imprese che svolgono attività di costruzione e demolizione come attività principale.
- l'esclusione vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17 (rifiuti delle operazioni di costruzioni e demolizioni)¹¹.

NB In attesa di eventuali chiarimenti istituzionali, si ritiene opportuno sottolineare che le “informazioni aggiuntive”, pubblicate sui siti istituzionali, non possono che essere lette nel rispetto della normativa vigente.

Nello specifico, per gli enti e le imprese, l'obbligo di comunicazione MUD, sussiste, ai sensi dell'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 per:

- tutti i rifiuti pericolosi prodotti e gestiti nell'anno di riferimento;
- i rifiuti non pericolosi derivanti da “lavorazioni industriali”, “lavorazioni artigianali” e dalle “attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi” (ex art. 184, comma 3, lett. c), d) e g)), ma solo se l'impresa occupa più di dieci dipendenti.

I rifiuti oggetto di comunicazione MUD sono, quindi, gli stessi per cui sussiste l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190, comma 1 d.lgs. 152/06, che, peraltro, deve essere tenuto senza l'esclusione basata sul numero dei dipendenti, se si producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali e dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.

Pertanto, con particolare riferimento ai rifiuti non pericolosi da costruzione, demolizione e scavo non sussiste l'obbligo di comunicazione MUD, né tantomeno quello di tenuta del registro di carico e scarico.

Inoltre, le istruzioni chiariscono che rientrano tra i rifiuti non pericolosi esclusi

¹⁰ Chiarimento contenuto nelle “informazioni aggiuntive”

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

¹¹ Chiarimento contenuto nelle “informazioni aggiuntive”

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

dall'obbligo di comunicazione MUD tutti i rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo appartenenti alla famiglia dei CER 17.

Sul punto, si osserva che dall'attività di costruzione, demolizione e scavo (ex art. 184 comma 3, lett. b) del Codice dell'ambiente), possono derivare anche altre tipologie di rifiuti non pericolosi che la normativa europea di riferimento (decisione 2014/955/UE) riconduce a capitoli diversi dal CER 17 (es. CER 15 e CER 16). Pertanto, anche tali ultimi rifiuti sono da considerarsi non ricompresi nell'obbligo di tenuta di registro di carico e scarico e comunicazione annuale MUD.

Si rimane comunque in attesa di ulteriori chiarimenti istituzionali anche su questo punto.

Infine, si ribadisce che rimane invece obbligatoria la comunicazione MUD (ed anche la tenuta del registro di carico e scarico) per i rifiuti pericolosi da costruzione, demolizione e scavo, così come lo è per tutti i rifiuti pericolosi

Modulo RT – Rifiuti ricevuti da terzi

Questo modulo va compilato da:

- gestori (smaltitori, recuperatori) di rifiuti per comunicare le U.L. dalle quali hanno ricevuto i rifiuti avviati a gestione e le quantità ricevute da ciascun produttore/detentore;
- trasportatori di rifiuti conto terzi per comunicare le U.L. dalle quali hanno ricevuto i rifiuti trasportati e le quantità ricevute da ciascun produttore/detentore.

Deve essere compilato un modulo RT per ogni soggetto conferente.

È possibile precisare se si tratta di un "privato" o di "Impresa o Ente".

In caso si tratti di un "privato" indicare la quantità ricevuta nell'anno ed il Comune di provenienza.

In caso si tratti "Impresa o Ente" si dovranno, in particolare, fornire le seguenti indicazioni:

- il codice fiscale dell'impresa o dell'ente conferente;
- il nome o ragione sociale dell'impresa o dell'ente conferente;
- l'indirizzo (comune, provincia, via, numero civico, CAP) dell'unità locale da cui proviene il rifiuto;
- nel caso in cui la provenienza del rifiuto non sia nazionale: il paese estero di provenienza e il codice del rifiuto secondo la classificazione del Regolamento 1013/2006 che regola il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

RIFIUTO RICEVUTO DA PRIVATI

E' possibile barrare la dicitura "privati" nel solo caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto da soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici, ecc.).

La dicitura “privati” non va mai utilizzata nel caso di rifiuti provenienti da imprese (comprese le ditte individuali) o da enti. In quest’ultimo caso è necessario indicare il codice fiscale dell’impresa (comprese le ditte individuali) o dell’ente.¹²

Modulo RE – Rifiuti speciali prodotti fuori dall’unità locale

Questo modulo va compilato da produttori di rifiuti pericolosi prodotti fuori dall’U.L. (in luoghi che non costituiscono U.L. o presso U.L. di terzi ove sia prevista la presa in carico da parte del dichiarante) da proprie attività quali:

- manutenzione (compresa quella per la pulizia delle reti fognarie) **sia nel caso in cui le quantità di rifiuti che vengono prodotte fuori dall’Unità Locale siano successivamente conferite direttamente all’impianto di trattamento sia che invece vengano trasportate ad un luogo di raggruppamento presso la sede del produttore;¹³**
- attività di bonifica amianto;
- assistenza sanitaria;
- cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica).

Va compilato un modulo RE per ogni Comune dove è stata svolta l’attività.

In particolare, nel Modulo si dovranno indicare:

- la provincia e il comune dove è stata svolta l’attività;
- la tipologia di attività;
- la quantità prodotta fuori dall’unità locale espressa in Kg o in t.

Modulo TE – Rifiuti trasportati da terzi

Questo modulo va compilato dai produttori dei rifiuti per comunicare i trasportatori terzi (soggetti diversi sia dal produttore che dal destinatario del rifiuto).

In riferimento al singolo CER, per ogni trasportatore terzo utilizzato si dovranno indicare:

- il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il trasporto;
- il nome o ragione sociale del soggetto che ha effettuato il trasporto.

Modulo DR – Rifiuti speciali conferiti a terzi

Questo modulo va compilato da:

- produttori di rifiuti;

¹² Chiarimento contenuto nelle “informazioni aggiuntive”

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

¹³ Chiarimento contenuto nelle “informazioni aggiuntive”

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

- trasportatori di rifiuti;

per comunicare i soggetti autorizzati a svolgere attività di recupero o di smaltimento ai quali sono stati conferiti i rifiuti prodotti o trasportati e le quantità conferite.

Per ogni destinatario si dovranno indicare:

- il codice fiscale del soggetto destinatario;
- nome o ragione sociale del soggetto destinatario;
- l'indirizzo (comune, provincia, via, numero civico, cap) dell'impianto di destinazione;
- la quantità totale di rifiuto conferita al soggetto nell'anno;
- nel caso in cui la destinazione del rifiuto non sia nazionale: il paese estero di destinazione e il codice del rifiuto secondo la classificazione del Regolamento n. 1013/2006 che regola il trasporto transfrontaliero di rifiuti e le quantità di rifiuti che sono state avviate a recupero di energia, a recupero di materia o a smaltimento.

Modulo MG – Operazioni di gestione rifiuti svolte nell'unità locale

Questo Modulo va compilato dai Gestori di rifiuti (soggetti autorizzati a svolgere attività di smaltimento o recupero sia in forma ordinaria che in forma semplificata) per comunicare la quantità avviata a recupero o smaltimento e il tipo di operazione svolta nell'anno di riferimento della dichiarazione.

Deve essere compilato per ogni codice CER e qualora nella medesima unità locale siano presenti più impianti di gestione distinti il dichiarante dovrà differenziare i moduli MG in relazione al tipo di impianto.

Se le attività di recupero/smaltimento sono effettuate in serie o in parallelo in un unico impianto il modulo MG allegato alla relativa scheda RIF sarà unico e dovrà riportare la quantità di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

Nel Modulo si devono indicare:

- il numero progressivo del modulo MG;
- la tipologia di impianto:
 - discarica (D1, D5, D12);
 - inceneritore (D10);
 - co-inceneritore (R1);
 - recupero di materia (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R13);
 - impianto di compostaggio;
 - impianto di trattamento chimico fisico e biologico (D8, D9, D14);
 - impianti che effettuano uno o più operazioni di smaltimento (D2, D4, 13);
 - impianto di digestione anaerobica;
 - impianti per la messa in riserva (R13);

- impianti per il deposito preliminare (D15);

la tipologia di impianto non va indicata se le attività di gestione rifiuti vengono effettuate in luoghi diversi dagli impianti, per esempio per recuperi ambientali, sottofondi stradali, ecc.

- l'attività/le attività di recupero (R) o di smaltimento (D) effettuate sul rifiuto;
- le quantità in Kg o tonnellate recuperate o smaltite per singola attività;
- per le attività di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), va indicato il quantitativo sottoposto solo a tali operazioni durante l'anno di riferimento.

Più nello specifico:

- per le attività D1, D5 e D12 barrare le caselle corrispondenti alla classificazione della discarica indicando anche la quantità depositata in discarica nell'anno di riferimento;
- la giacenza del gestore che deve essere distinta a seconda che i rifiuti siano tenuti:
 - in messa in riserva in attesa di essere inviati al recupero presso la propria unità locale o al di fuori di essa;
 - in deposito preliminare in attesa di essere inviati allo smaltimento presso la propria unità locale o al di fuori di essa.
- **Le righe R13 e D15 vanno compilate¹⁴:**
 1. dai gestori di impianti di solo stoccaggio, che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero e/o smaltimento presso altri impianti.
 2. dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.
- la riga R13 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13 vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12) nello stesso impianto dichiarante;
- la riga D15 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14) nello stesso impianto dichiarante;

Esempio:

Un impianto autorizzato in R13 ed R5 deve dichiarare 100 t, così gestite nel

¹⁴ Chiarimento contenuto nelle "informazioni aggiuntive"

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

corso del 2015:

- 60 t avviate a R5 (dopo essere state messe in riserva R13)

- 40 t avviate solo in messa in riserva e al 31/12 ancora non avviate a un'operazione di recupero.

Nella compilazione del Mud, modulo MG, è necessario compilare la riga R13 solo per 40 t mentre le 60 t vanno registrate unicamente nella riga R5.

- per evitare la duplicazione dei quantitativi di rifiuti avviati a D10 è necessario che qualora i rifiuti in ingresso ad un impianto di incenerimento vengano pretrattati prima di essere inviati all'operazione D10, le quantità dei rifiuti sottoposti a pretrattamento vanno dichiarati in D14 mentre solo le quantità dei rifiuti prodotti dal pretrattamento e destinati al successivo incenerimento, vanno dichiarati in D10.

Scheda MAT – Materiali secondari ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/06

Questa va compilata dai soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti per comunicare:

- le quantità di “End of Waste” (EoW) e/o materiali e prodotti secondari (ai sensi dell'art. 184-ter D.Lgs. 152/06) generate nell'anno di riferimento. Sono comprese anche le materie prime e i prodotti ottenuti nell'anno di riferimento che derivano da attività afferenti ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161 e 17 novembre 2005 n. 269.

I materiali prodotti riguardano:

- ammendante compostato verde;
- ammendante compostato misto;
- altri ammendanti;
- digestato;
- aggregati riciclati;
- rottami di alluminio;
- rottami di vetro;
- rottami di ferro e acciaio;
- rottami di rame;
- carta e cartone;
- plastica;
- legno e sughero
- CSS – combustibile;
- tessile

- cuoio;
- gomma;
- rifiuti ceramici;
- fanghi;
- fertilizzanti;
- altro (in caso il dichiarante produca altri materiali non rientranti nell'elenco della scheda).

Nel caso in cui i materiali vengano prodotti attraverso cicli produttivi che impiegano, in diverse quantità, sia rifiuti sia materie prime, il dichiarante dovrà riportare, tramite stima fatta con la migliore accuratezza possibile, la sola quota di materiali secondari ascrivibili ai rifiuti.

Qualora i materiali generati siano semilavorati non classificabili come “rottami”, la quantità dovrà essere riportata alla voce assimilabile per caratteristiche merceologiche (es. billette di ferro prodotte dalla fonderia andranno inserite nei “rottami di ferro e acciaio”).¹⁵

SEZIONE INTERMEDIARI

Questa sezione va compilata, unitamente alla Scheda Anagrafica, dai commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

La Sezione Intermediari è composta dalla seguente scheda e dai seguenti moduli.

- Scheda INT – (Intermediari);
- Modulo UO – (Unità di origine);
- Modulo UD – (Unità di destinazione).

I soggetti che compilano questa sezione devono anche aver ottemperato all'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori ambientali alla categoria 8.

Scheda INT - Totale rifiuti commercializzati e intermediati senza detenzione

I commercianti e intermediari di rifiuti, iscritti alla categoria 8 dell'Albo Gestori ambientali devono indicare, per ogni rifiuto, urbano o speciale, intermediato/commercializzato nel corso del **2015** e individuato con il codice CER e con lo stato fisico, la quantità complessiva commercializzata/intermediata indicando anche quanti Moduli UO e UD sono allegati.

Modulo UO - Elenco unità locali di origine del rifiuto

L'intermediario deve indicare: il codice fiscale, la ragione sociale, l'indirizzo delle unità locali da dove il rifiuto oggetto dell'intermediazione è originato, oltre alla

¹⁵ Chiarimento contenuto nelle “informazioni aggiuntive”

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

quantità totale intermediata per singola unità locale nel corso del **2015**.

Modulo UD – Elenco unità locali di destinazione del rifiuto

L'intermediario deve indicare: il codice fiscale, la ragione sociale, l'indirizzo delle unità locali dove il rifiuto oggetto dell'intermediazione è stato destinato, oltre alla quantità totale ceduta per singola destinazione nel corso del **2015**.

3. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Sono tenuti alla compilazione di questa comunicazione quei soggetti che svolgono specifiche attività di recupero di veicoli fuori uso su veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 (L2, M1, N1), cioè:

- gli autodemolitori,
- i rottamatori;
- i frantumatori.

Per eventuali altri trattamenti o rifiuti prodotti nell'unità locale questi soggetti sono comunque tenuti a compilare le specifiche schede della Comunicazione rifiuti ordinaria.

La Comunicazione si compone:

- della Scheda anagrafica SA1;
- della Scheda SA-AUT, dove sono indicate le autorizzazioni alle attività di gestione dei veicoli fuori uso,
- e delle specifiche Schede:
 - AUT per le attività di autodemolizione (operazioni di sola messa in sicurezza o operazioni di messa in sicurezza e di rottamazione). **Il rifiuto va indicato come ricevuto anche se è l'autodemolitore a provvedere alla radiazione¹⁶.**

Nel riquadro relativo a “Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06” vanno inseriti i dati relativi alle quantità dei seguenti materiali:

- rottami di ferro e acciaio;
- rottami di alluminio;
- rottami di vetro;
- rottami di rame;
- plastica;
- gomma;
- tessile;

¹⁶ Chiarimento contenuto nelle “informazioni aggiuntive”

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

- altro.
- ROT per le attività di sola rottamazione (da utilizzare da parte di imprese che svolgono il solo trattamento e adeguamento volumetrico di veicoli già sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza)

Nel riquadro relativo a “Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06” vanno inseriti i dati relativi alle quantità dei seguenti materiali:

- rottami di ferro e acciaio;
 - rottami di alluminio;
 - rottami di vetro;
 - rottami di rame;
 - plastica;
 - gomma;
 - tessile;
 - altro.
- FRA per le attività di frantumazione.
- Nel riquadro relativo a “Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06” vanno inseriti i dati relativi alle quantità dei seguenti materiali:
- rottami di ferro e acciaio;
 - rottami di alluminio;
 - rottami di vetro;
 - rottami di rame;
 - plastica;
 - gomma;
 - tessile;
 - altro.

A queste schede devono essere allegati i seguenti moduli:

- RT-VEIC, per ogni unità locale dalla quale l’impianto ha ricevuto i veicoli o per ogni soggetto se estero. Vanno invece cumulati quelli ritirati da privati;
- TE-VEIC, con l’elenco dei trasportatori terzi che esercitano solo attività di trasporto e che hanno avviato a smaltimento i rifiuti derivanti dalle attività di autodemolizione, rottamazione e frantumazione (da compilarsi solo per i rifiuti in uscita dall’unità locale oggetto della dichiarazione);
- DR-VEIC, per ogni unità locale, se situata in Italia, o per ogni soggetto, se estero, dove sono stati avviati a smaltimento i rifiuti derivanti dall’unità locale oggetto di dichiarazione;

- MG-VEIC, per indicare le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal dichiarante per singola attività autorizzata di autodemolizione, rottamazione e frantumazione. In tale scheda viene chiarito che per le attività di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), va indicato il quantitativo sottoposto solo a tali operazioni durante l'anno di riferimento.

Più nello specifico:

- la giacenza del gestore che deve essere distinta a seconda che i rifiuti siano tenuti:
 - in messa in riserva in attesa di essere inviati al recupero presso la propria unità locale o al di fuori di essa;
 - in deposito preliminare in attesa di essere inviati allo smaltimento presso la propria unità locale o al di fuori di essa .

Rimane, come nei moduli precedenti e nella scheda AUT, il mancato inserimento, tra i rifiuti prodotti, dei CER 13 05 06 e 13 05 07. Tali rifiuti vanno comunicati nella Comunicazione Rifiuti ordinaria.

- Le righe R13 e D15 vanno compilate:
 - **dai gestori di impianti di solo stoccaggio, che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero e/o smaltimento presso altri impianti.**
 - **dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.**
 - **La riga R13 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13 vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12) nello stesso impianto dichiarante.**
 - **La riga D15 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14) nello stesso impianto dichiarante.**

Esempio:

Un impianto autorizzato in R13 ed R5 deve dichiarare 100 t, così gestite nel corso del 2015:

- 60 t avviate a R5 (dopo essere state messe in riserva R13)***
- 40 t avviate solo in messa in riserva e al 31/12 ancora non avviate a un'operazione di recupero.***

Nella compilazione del Mud, modulo MG, è necessario compilare la riga

R13 solo per 40 t mentre le 60 t vanno registrate unicamente nella riga R5.

N.B. Per evitare bilanci di massa negativi per gli impianti rispetto alle quantità gestite nell'anno di riferimento è necessario procedere alla compilazione delle schede AUT, ROT e FRA avendo cura di verificare il bilancio di massa dell'impianto e cioè che la quantità di rifiuto ricevuto da terzi (160104) a meno delle quote in giacenza alla fine dell'anno di riferimento sottratte le quantità di rifiuti prodotti nell'unità locale sia maggiore di zero e risulti uguale al reimpiego.¹⁷

4. Comunicazione Imballaggi

La Comunicazione Imballaggi si divide in due Sezioni:

- Sezione Consorzi;
- Sezione Gestori rifiuti da imballaggio;

e deve riportare i dati, riferiti al **2015**, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale.

SEZIONE CONSORZI

Sono tenuti alla compilazione di questa Sezione:

- il CONAI;
- i soggetti che hanno organizzato autonomamente (anche in forma collettiva) un sistema di gestione dei propri rifiuti d'imballaggio sull'intero territorio nazionale o un sistema di restituzione dei propri imballaggi (art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 152/06).

La Sezione è composta dalle seguenti Schede:

- Scheda STIP – (Scheda tipologie) – per comunicare la quantità complessiva di imballaggi suddivisi per tipo di materiale e per tipo di imballaggio immessi sul mercato nazionale;
- Scheda SRIU – (Scheda riutilizzo) – per comunicare la quantità complessiva di imballaggi riutilizzati tal quali suddivisi per tipo di materiale, per tipo di imballaggio e per destinazione;
- Scheda SMAT – (Scheda materiali) – per comunicare la quantità di imballaggi suddivisi per materiale, immessa sul mercato da ciascun produttore aderente a CONAI;
- Scheda CONS – (Rifiuti riciclati e recuperati dai Consorzi) – per comunicare la tipologia e la quantità di rifiuti da imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Anche in questa scheda rimane il riquadro “Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06” per i seguenti materiali:

¹⁷ Chiarimento contenuto nelle “informazioni aggiuntive”

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

- rottami di ferro e acciaio;
- rottami di vetro;
- rottami in alluminio;
- carta e cartone;
- plastica;
- legno;
- altro.

A questa scheda sono correlati i Moduli:

- UO-CONS – (Origine del rifiuto);
- DR-CONS – (Destinazione del rifiuto).

SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Sono tenuti alla compilazione di questa Sezione i soggetti che effettuano attività di gestione di determinate tipologie di rifiuti di imballaggio già preimpostate sulla scheda, **anche nel caso si tratti di attività di gestione svolta su rifiuti prodotti dal dichiarante (e non ricevuti da terzi): in questo caso il produttore dovrà indicare, nella comunicazione Imballaggi, i rifiuti come prodotti nell'unità locale¹⁸**. Per rifiuti ricevuti da terzi il dichiarante potrà aggiungere eventuali altri codici con i quali sono stati classificati i rifiuti di imballaggio ricevuti.

La nuova Sezione è composta dalla seguente Scheda:

- Scheda IMB – (Gestione rifiuti da imballaggio) – per comunicare:
 - i rifiuti ricevuti da terzi appartenenti al circuito Conai (suddivisi per Codici CER e indicando la quantità): rispetto alla scheda utilizzata lo scorso anno compaiono anche il CER 150105 (imballaggi in materiali compositi) ed il CER 150109 (imballaggi in materiale tessile);
 - i rifiuti ricevuti da terzi non appartenenti al circuito Conai (suddivisi per Codici CER e indicando la quantità): rispetto alla scheda utilizzata lo scorso anno compaiono anche il CER 150105 (imballaggi in materiali compositi) ed il CER 150109 (imballaggi in materiale tessile);
 - i rifiuti prodotti nell'U.L. cui si riferisce la dichiarazione (suddivisi come indicato nel riquadro e indicando la quantità): rispetto alla scheda utilizzata lo scorso anno compaiono anche il CER 150109 (imballaggi in materiali compositi) ed il CER 150105 (imballaggi in materiale tessile);
 - i rifiuti consegnati a terzi (indicando la quantità e riportando il numero dei Moduli DR-IMB allegati);
 - i vettori che hanno trasportato il rifiuto (riportando il numero dei Moduli TE-IMB allegati);

¹⁸ Chiarimento contenuto nelle “informazioni aggiuntive”

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

- le attività di recupero e smaltimento svolte nell'U.L. (riportando il numero dei Moduli MG-IMB allegati);
- i materiali secondari ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06.

La Scheda è corredata dai Moduli:

- RT-IMB (Rifiuto ricevuto da terzi);
- TE-IMB (Elenco trasportatori del rifiuto);
- DR-IMB (Destinatari del rifiuto);
- MG-IMB (Gestione del rifiuto): in tale modulo, che viene compilato per le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal dichiarante, viene chiarito che per le attività di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), va indicato il quantitativo sottoposto solo a tali operazioni durante l'anno di riferimento. Più nello specifico:

Le righe R13 e D15 vanno compilate:

- a) dai gestori di impianti di solo stoccaggio, che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero e/o smaltimento presso altri impianti.
- b) dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.

La riga R13 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13 vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12) nello stesso impianto dichiarante.

La riga D15 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14) nello stesso impianto dichiarante¹⁹.

Esempio:

Un impianto autorizzato in R13 ed R5 deve dichiarare 100 t, così gestite nel corso del 2015:

- 60 t avviate a R5 (dopo essere state messe in riserva R13)***
- 40 t avviate solo in messa in riserva e al 31/12 ancora non avviate a un'operazione di recupero.***

Nella compilazione del Mud, modulo MG, è necessario compilare la riga R13 solo per 40 t mentre le 60 t vanno registrate unicamente nella riga R5.

¹⁹ Chiarimento contenuto nelle "informazioni aggiuntive"

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

- c) la giacenza del gestore che deve essere distinta a seconda che i rifiuti siano tenuti:
- in messa in riserva in attesa di essere inviati al recupero presso la propria unità locale o al di fuori di essa;
 - in deposito preliminare in attesa di essere inviati allo smaltimento presso la propria unità locale o al di fuori di essa.

5. Comunicazione RAEE

Questa comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica e **solo dai soggetti coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n.49/2014 (scheda RAEE) compresi**²⁰ i centri di raccolta istituiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome.

N.B. coloro che gestiscono rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014 sono tenuti a compilare esclusivamente la Comunicazione Rifiuti (scheda RIF); solo qualora il soggetto dichiarante gestisca sia rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014 che non, è tenuto a compilare le rispettive schede (RAEE e RIF)²¹.

Si compone:

- della Scheda anagrafica SA1;
- della Scheda SA-AUT, dove sono indicate le autorizzazioni alle attività di gestione dei RAEE;

e delle specifiche schede:

- TRA-RAEE, per le unità locali dove si svolgono attività di trattamento di RAEE **rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014. Le informazioni devono essere fornite compilando, per ciascuna categoria di RAEE trattata, tutti i campi richiesti relativi ai rifiuti ricevuti e a quelli prodotti nell'unità locale a seguito del trattamento subito, nonché quelli destinati a terzi per operazioni di recupero/smaltimento con l'indicazione dell'operazione di destinazione (anche estera) e la giacenza a fine anno. Al fine di verificare il bilancio di massa va correttamente compilato il riquadro relativo al "Riepilogo delle attività"**²².

Nel riquadro "Materiali secondari ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06" vanno inseriti i dati relativi alle quantità di rottami metallici, rottami di vetro, rottami di rame, plastica, gomma ed altro, prodotti nell'anno di riferimento secondo criteri individuati dai regolamenti "End of Waste" (rottami metallici, vetro e rame) e dal

²⁰ Chiarimento contenuto nelle "informazioni aggiuntive"

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

²¹ Chiarimento contenuto nelle "informazioni aggiuntive"

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

²² Chiarimento contenuto nelle "informazioni aggiuntive"

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

DM 5 febbraio 1998 che regola la definizione delle materie prime seconde.

Al fine di verificare il bilancio di massa²³ è presente il riquadro “Riepilogo attività” in cui vanno riportate, in modo cumulativo, le quantità inviate a smaltimento, quelle a recupero di materia, quelle a recupero di energia e i RAEE riutilizzati come apparecchiatura intera;

- CR-RAEE, per i centri di raccolta di RAEE **istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome (ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 14/03/2014 n. 49)²⁴**, provenienti da nuclei domestici, da compilarsi una per ogni categoria di apparecchiatura elettrica ed elettronica come indicato nell'allegato 1 al D.Lgs. 49/2014 **avendo cura di non duplicare le informazioni nella scheda TRA-RAEE o viceversa²⁵**.

La Scheda non riporta la suddivisione tra RAEE domestici e professionali. Le istruzioni specificano che la scheda NON deve essere presentata con riferimento a:

- Centri di raccolta istituiti dai Comuni nell'ambito della raccolta separata di RAEE. I Comuni infatti dichiarano i RAEE raccolti all'interno della Comunicazione Rifiuti Urbani;
- Luoghi di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o altro luogo di raggruppamento, per i quali non vi è obbligo di comunicazione MUD ai sensi dell'articolo 9 del DM 8 marzo 2010 n. 65;
- Impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i RAEE e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento: tali impianti devono presentare la scheda TRA.

A queste schede vanno allegati gli specifici Moduli:

- RT-RAEE, per ogni unità locale, se situata in Italia, o per ogni soggetto, se estero, che ha conferito all'impianto di trattamento o al centro di raccolta;
- TE-RAEE, con l'elenco dei trasportatori che hanno effettuato esclusivamente il trasporto in uscita dall'impianto di trattamento o dal centro di raccolta;
- DR-RAEE, per ogni unità locale, se situata in Italia, o per ogni soggetto, se estero, dove i rifiuti derivanti dal trattamento o dal centro di raccolta sono stati avviati a recupero o smaltimento;
- MG-RAEE, per le attività di gestione rifiuti che sono state svolte nell'impianto di trattamento RAEE o presso il centro di raccolta. In tale modulo viene chiarito che per le attività di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), va indicato il quantitativo sottoposto solo a tali operazioni durante l'anno di riferimento.

²³ Chiarimento contenuto nelle “informazioni aggiuntive”

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

²⁴ Chiarimento contenuto nelle “informazioni aggiuntive”

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

²⁵ Chiarimento contenuto nelle “informazioni aggiuntive”

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

Più nello specifico:

- **Le righe R13 e D15 vanno compilate:**
 - a) **dai gestori di impianti di solo stoccaggio, che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero e/o smaltimento presso altri impianti.**
 - b) **dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.**
- **la riga R13 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13 vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12) nello stesso impianto dichiarante.**
- **la riga D15 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14) nello stesso impianto dichiarante.**²⁶

Esempio:

Un impianto autorizzato in R13 ed R5 deve dichiarare 100 t, così gestite nel corso del 2015:

- 60 t avviate a R5 (dopo essere state messe in riserva R13)

- 40 t avviate solo in messa in riserva e al 31/12 ancora non avviate a un'operazione di recupero.

Nella compilazione del Mud, modulo MG, è necessario compilare la riga R13 solo per 40 t mentre le 60 t vanno registrate unicamente nella riga R5.

- la giacenza del gestore che deve essere distinta a seconda che i rifiuti siano tenuti:
 - in messa in riserva in attesa di essere inviati al recupero presso la propria unità locale o al di fuori di essa;
 - in deposito preliminare in attesa di essere inviati allo smaltimento presso la propria unità locale o al di fuori di essa.

6. Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione

La comunicazione è composta dalle seguenti Schede e relativi Moduli:

- Scheda RU;

²⁶ Chiarimento contenuto nelle "informazioni aggiuntive"

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

- Modulo DR-U – (Destinazione del rifiuto urbano);
- Modulo RT-CONV – (Rifiuti raccolti in convenzione);
- Modulo CS – (Comuni serviti);
- Scheda CG – (Costi di gestione);
- Modulo MDCR – (Costi di raccolta).

La comunicazione deve essere compilata dai soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati **sulla base del format di cui all'allegato 3 del DPCM 17 dicembre 2014 e non adottando le modalità e i format relativi alla "Comunicazione rifiuti" di cui al paragrafo 6 dell'allegato 1 e la trasmissione dei dati deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l'apposito sito www.mudcomuni.it compilando le specifiche schede e moduli²⁷.**

7. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

La Comunicazione AEE per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si presenta con riferimento a tutta l'azienda in un unico MUD (con riferimento alla sede che è iscritta al registro produttori). Si compila solo per via telematica collegandosi al portale www.registroaee.it

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione AEE i seguenti soggetti:

- produttori di AEE che fabbricano e vendono apparecchiature con il proprio marchio;
- rivenditori di AEE su cui appongono il proprio marchio;
- importatori di AEE nel territorio nazionale;
- produttori di AEE destinate all'esportazione.

I Sistemi collettivi possono comunicare per conto dei produttori che hanno aderito al sistema collettivo i dati relativi alle AEE reimpiagate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente.

La Comunicazione AEE si compone delle seguenti Schede e Modulo:

- Scheda anagrafica (le informazioni sono recuperate attraverso l'interconnessione telematica con il Registro nazionale);
- Scheda IMM-AEE – (Imnesso sul mercato) – da compilarsi a cura del produttore per comunicare i dati relativi alle AEE che il dichiarante ha immesso sul mercato nell'anno di riferimento;
- Scheda R-PROD – (Raccolto dai produttori) – da compilarsi a cura dei:
 - produttori di AEE professionali che non aderiscono ad alcun sistema collettivo

²⁷ Chiarimento contenuto nelle "informazioni aggiuntive"

http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf

di finanziamento;

- produttori di AEE domestiche e professionali che aderiscono ad un sistema collettivo di finanziamento, ma per i quali le informazioni non sono comunicate dal sistema collettivo;

per comunicare i dati relativi al peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali ed avviate a recupero di materia ed energia nell'anno **2015**;

- Scheda ROT-SCF – (Raccolta totale del sistema collettivo) – da compilarsi a cura dei sistemi collettivi di finanziamento per comunicare i dati relativi al peso complessivo delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, avviate a recupero di materia ed energia nell'anno solare precedente per conto dei produttori loro aderenti, distinte per tipologia.

La Scheda è corredata dal Modulo DR-AEE - (Destinazione del rifiuto da AEE).

8. Compilazione ed invio delle comunicazioni

Le comunicazioni devono essere inviate per via telematica, ad eccezione della Comunicazione Rifiuti Semplificata.

MUD RIFIUTI SPECIALI – RAEE – VEICOLI FUORI USO

Le seguenti comunicazioni:

- Comunicazioni Rifiuti ordinaria
- Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso;

vanno compilate tramite:

- il software messo a disposizione da Unioncamere;
- altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'allegato 4 al DPCM, disponibili anche sul sito di Ecocerved;

e devono essere trasmesse esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it.

MUD RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

La Comunicazione Rifiuti Urbani e Assimilati e raccolti in convenzione

- deve essere compilata esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it.

MUD AEE

La Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

- deve essere compilata esclusivamente via telematica tramite il sito www.impresa.gov.it (accessibile anche tramite www.registroaee.it) e
- deve essere inviata tramite il medesimo sito www.impresa.gov.it.

I dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio, intestato al legale rappresentante o a soggetto da questi delegato.

MUD IMBALLAGGI

La Comunicazione Imballaggi – Sezione Consorzi – può essere compilata solo su supporto informatico utilizzando il software predisposto da Unioncamere. Il software deve essere richiesto ad Ecocerved con una e-mail all'indirizzo softwaremud@ecocerved.it.

La Comunicazione deve essere inviata alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

L'invio della comunicazione è assolto con la trasmissione tramite il sito www.mudtelematico.it.

I soggetti che hanno organizzato autonomamente (anche in forma collettiva) un sistema di gestione dei propri rifiuti d'imballaggio sull'intero territorio nazionale o un sistema di restituzione dei propri imballaggi (art. 221, comma 3, lettere **a)** e **c)**, del D.Lgs. 152/06) devono inviare questa comunicazione sia ad ISPRA che a CONAI.

La comunicazione Imballaggi – Sezione gestori rifiuti di imballaggio – deve essere compilata tramite:

- software messo a disposizione da Unioncamere;
- altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'allegato 4 al DPCM, disponibili anche sul sito di Ecocerved.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it.

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (*smart card* o Carta nazionale dei Servizi o *Business Key*) valido al momento dell'invio.

DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria sono fissati per ogni U.L. in:

- Euro 10,00 per ogni comunicazione presentata per via telematica;
- Euro 15,00 per ogni comunicazione presentata su carta.

In caso di trasmissione telematica il pagamento deve essere effettuato utilizzando sistemi di pagamento elettronici (carte di credito o altri sistemi di pagamento messi a disposizione dalle Camere di Commercio, es. *Telemaco Pay*).

Non è dovuto alcun diritto per la presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.